CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA

BOZZA

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via XX Settembre n° 5 - P.I. e C.F. 80057570584 agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno) il 13/09/1952

E

Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa (di seguito denominata **Fondazione Inarcassa**) con sede in Roma, via Salaria 229 (C.F. 97666920588), agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Ing. Egidio Comodo, nato a Riva del Garda il 14/05/1964

(di seguito: LE PARTI)

Premesso che:

- Il CNI, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, , l'*information technology*, il rispetto e la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile.

- I compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l'altro: la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.

- La Fondazione Inarcassa, costituita per iniziativa del fondatore, Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, ai sensi dello Statuto si propone in via prioritaria di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela dell'interesse collettivo, alla promozione, sviluppo e sostegno della figura dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva.

- La Fondazione Inarcassa promuove e sviluppa i rapporti con la società civile, la politica, l'università, le altre libere professioni, i rappresentanti di altre categorie, i mezzi di comunicazione, interloquendo ad ogni livello istituzionale e promuovendo le proprie proposte su tutti i temi di architettura e ingegneria; promuovendo rapporti di carattere internazionale, anche con enti e fondazioni straniere; promuovendo relazioni con il mondo accademico e scientifico per il conseguimento dei propri obiettivi.

- Il CNI e la Fondazione Inarcassa, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina la libera professione degli ingegneri.

- Nel rispetto della normativa vigente, CNI e Fondazione Inarcassa si propongono quali attori in grado di interloquire a tutti i livelli istituzionali e di promuovere le politiche d'interesse degli ingegneri liberi professionisti.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(**Premesse**)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali, ove ritenuti necessari tra le Parti. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e Fondazione Inarcassa nell'ambito delle materie di interesse della libera professione dell'ingegnere, attraverso il reciproco scambio di informazioni, la collaborazione per iniziative comuni e il coinvolgimento degli organismi associativi presenti a livello territoriale, regionale o locale. ~~In particolare:~~

Art. 3

(**Modalita' di svolgimento della collaborazione**)

1. Le iniziative comuni promosse da CNI e Fondazione Inarcassa si focalizzeranno prioritariamente sulle seguenti attività:
2. iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell'ingegneria, anche tramite l'organizzazione di workshop, seminari tematici, convegni, incontri, giornate di studio, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali;

- realizzazione di manuali, pubblicazioni, newsletter, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico, inerenti le materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli Ingegneri, alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni e alle Autorità di Governo e di Regolazione, anche attraverso la pubblicazione in Rete, sui siti Internet istituzionali delle Parti;

- studi ed analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l'attività professionale degli ingegneri e le problematiche relative all'applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni, che possano costituire momenti di sintesi e proposte congiunte nell'interlocuzione con gli organismi istituzionalmente competenti.
- proposte in sede normativa e legislativa per la promozione della libera professione dell'ingegnere, con il contributo e l'interlocuzione con gli Ordini professionali.
- promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, anche fiscale, alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali.

3. CNI e Fondazione Inarcassa, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4

(**Comitato di Coordinamento**)

1. Per l'attuazione delle attività individuate nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento costituito da almeno 2 (due) referenti per il CNI e da almeno 2 (due) referenti per la Fondazione Inarcassa, da individuarsi successivamente ad opera delle Parti. Ogni Parte nominerà, in ogni caso, lo stesso numero di componenti.

2. Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

3. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno annuale, per programmare e coordinare le iniziative di cui al presente Protocollo e monitorare lo stato di avanzamento e attuazione di quelle già avviate.

4. Il Comitato di coordinamento predispone i testi e l'istruttoria degli Accordi esecutivi, delinea gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione ed il monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi. Cura l'organizzazione degli eventi, dei convegni e delle iniziative comuni, in accordo e sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dagli organismi istituzionali e statutari del CNI e di Fondazione INARCASSA.

5. L'attività del Comitato di Coordinamento dovrà comunque essere successivamente recepita ed approvata dagli organi istituzionali e di vertice del CNI e di Fondazione Inarcassa, al fine di

acquisire rilevanza ed efficacia esterna e in tutte le ipotesi dell'insorgere di obblighi di qualunque natura – non solo economica – a carico delle due Parti.

Art. 5

(**Riservatezza – proprietà e utilizzazione dei risultati**)

1. In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa, ove ritenuti necessari, le Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione delle attività oggetto del Protocollo all'obbligo di riservatezza.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato al di fuori dei casi espressamente consentiti la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Protocollo si risolverà di diritto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile e penale.
4. I risultati della collaborazione tra CNI e Fondazione Inarcassa sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.
5. Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa verranno definiti di comune accordo tra le Parti.

Art. 6

(**Oneri finanziari e costi**)

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli Atti esecutivi, da approvarsi per iscritto da ambo le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 7

(**Durata e rinnovo del protocollo di intesa**)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Potrà essere rinnovato o prorogato soltanto previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.
3. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d'Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.

Art. 8

(**Recesso**)

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R), da notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 9

(**Trattamento dei dati**)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy).

Art. 10

(**Registrazione e foro competente**)

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal DPR n.131/1986 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 11

(**Domicilio**)

1.Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CNI in Roma, via XX Settembre, 5 e la Fondazione Inarcassa in Roma, via Salaria, 229.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Roma,

Per il CNI	Per Fondazione Inarcassa
Il Presidente	Il Presidente
Ing. Armando Zambrano	Ing. Egidio Comodo